

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno così concluso:

IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:

1. nel merito, accertare e dichiarare la violazione posta in essere dalla banca convenuta in occasione della sottoscrizione dell'ordine d'acquisto delle obbligazioni Parmalat da parte dell'appellante;
2. per l'effetto, condannare la Monte dei Paschi di Siena al risarcimento del danno quantificabile nel capitale investito all'epoca pari ad € 154.475,36 al netto del controvalore maturato ad oggi dalle azioni della Nuova Parmalat conseguite dal [REDACTED] a seguito della sua adesione al concordato preventivo;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.

I PROCURATORI DELL'APPELLATA

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

1. confermare la sentenza appellata, rigettando l'appello proposto da [REDACTED];
2. con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio;
3. in via istruttoria, ci si oppone all'acquisizione probatoria della "Consulenza Finanziaria" redatta dal prof. Pietro Marchetti, depositata da parte avversa, poiché manifestamente inammissibile.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza parziale n.620/06 del 5.4.2006 il Tribunale di Lecce rigettava la domanda di declaratoria di nullità per violazione degli obblighi informativi dell'ordine di acquisto di obbligazioni Parmalat proposta da [REDACTED] contro MPA s.p.a., siccome inammissibile per carenza di interesse ad agire essendo stati i predetti titoli -a seguito di concordato preventivo cui aveva aderito anche l'attore- convertiti in n.18270 azioni della Nuova Parmalat s.p.a per un controvalore complessivo di euro 38.000,00. Con separata ordinanza il Tribunale disponeva contestualmente la prosecuzione del giudizio in relazione all'istruttoria relativa alla ulteriore domanda -formulata dall'attore in via gradata- di risarcimento del danno che l'attore assumeva aver subito per effetto dell'illegittima condotta tenuta dalla banca. Con sentenza n.252/08 depositata il 31.1.2008 il Tribunale rigettava anche tale domanda, ritenendola infondata ed in particolare evidenziando che: 1) non poteva trovare accoglimento la domanda risarcitoria per responsabilità da inadempimento della banca per avere tenuto una condotta contraria ai doveri di correttezza ed informazione nella fase precontrattuale; 2) l'attore non aveva fornito la prova del nesso eziologico tra la condotta della banca integrante la dedotta violazione degli obblighi informativi ed il danno patito.

Avverso tale decisione interponeva appello [REDACTED] a. Resisteva MPS.

All'udienza del 23.11.2010 la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale con assegnazione dei termini di rito per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva la Corte l'inammissibilità della richiesta di fissazione dell'udienza per discussione orale della controversia depositata in data 11.2.2011 dal procuratore dell'appellante. A riguardo deve infatti evidenziarsi che a mente dell'art. 352 co.2 c.p.c. la richiesta in esame dev'essere formulata in sede di precisazione delle conclusioni e riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Nel caso di specie non risulta che il procuratore Avv. Greco abbia formulato istanza di discussione orale in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, sicchè la richiesta proposta in sede di deposito di memorie di replica alla comparsa conclusionale avversa deve ritenersi irrualmente depositata ed esonera il collegio dal provvedere in proposito.

Ciò posto, venendo al gravame in rassegna si evidenzia che con il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per erronea qualificazione

giuridica e collocazione sistematica degli obblighi informativi di cui all'art. 21 d.lgs n.58/98 e 26,27,28,29 Reg. Consob e conseguente erronea qualificazione giuridica dell'azione risarcitoria richiesta. Secondo l'assunto infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario se con riferimento al singolo ordine di acquisto può atteggiarsi a fatto generatore di responsabilità precontrattuale attenendo alla fase preparatoria della sottoscrizione dell'ordine medesimo, assurge invece ad inadempimento contrattuale con riguardo al contratto quadro a monte sostanziandosi nella prestazione cui la banca si vincola nei confronti del proprio cliente a seguito della stipula del negozio normativo, donde l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendo inconfigurabile l'inadempimento contrattuale per fatti precedenti la stipula dell'accordo. Il motivo in esame si presta a censura di inammissibilità per violazione del divieto dello *jus novorum* in appello, in quanto introduce sostanzialmente una causa petendi diversa da quella posta a base della domanda di primo grado. Ed infatti con l'atto introduttivo l'appellante ha lamentato esclusivamente la violazione degli obblighi di cui all'art. 21 T.U.F. e 26 e ss. Reg Consob posta in essere nella fase precedente all'ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat, eseguito il 3.12.2001, ed ha chiesto poi la declaratoria di nullità di quest'ultimo senza svolgere riferimento alcuno al fatto che tale dedotta violazione si atteggiasse come inadempimento del contratto quadro in esecuzione del quale risultava poi eseguito dalla Banca l'ordine in questione, né risulta che l'attore abbia formulato richiesta di declaratoria di nullità del contratto quadro per violazione degli obblighi comportamentali. Il motivo va quindi disatteso.

Con il secondo motivo l'appellante deduce la mancata rilevazione della violazione degli obblighi informativi e l'erronea e carente motivazione circa la mancata informazione sulle caratteristiche del prodotto e sui rischi ad esso legati. Secondo l'assunto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere indimostrata la violazione commessa dalla Banca non essendo risultato che la Banca avesse celato dati a lei noti, e che non vi era prova dell'inadeguatezza dell'operazione. ■■■■■, secondo la rispettiva tesi, avrebbe infatti ricevuto informazioni sul prodotto solo a seguito del default, apprendendo in tale circostanza che i titoli erano emessi dalla società olandese Parmalat Corporation BV e garantiti dalla sola holding industriale Parmalat s.p.a. non quotata in borsa e priva di rating, il tutto a dispetto della sua esplicita richiesta di acquistare un titolo che garantisse il rientro del capitale e che non avesse caratteristiche altamente speculative. La doglianza è infondata. Come evidenziato dal Tribunale la documentazione prodotta dalla Banca



[Handwritten signature]

convenuta smentisce chiaramente le affermazioni poste dall'appellante a sostegno della doglianza: dall'esame del testo dell'ordine di acquisto sottoscritto in data 3.12.2001 risulta infatti la dichiarazione -cui attribuirsi evidentemente valenza confessoria- con la quale il [REDACTED] *"dichiara di essere stato esaustivamente informato sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione riportata nel presente ordine e di averne richiesto l'esecuzione nella più completa consapevolezza"*. Con riguardo peraltro al profilo della prospettata inadeguatezza dell'operazione, deve parimenti evidenziarsi come correttamente il Tribunale abbia disatteso tale argomentazione risultando presenti nel portafoglio titoli del [REDACTED] più e distinti valori a rischio analogo a quello dei titoli dedotti in giudizio, relativi ad investimenti di capitale di consistente importo. Ciò comprova che l'attore, lungi dall'essere lo sprovvisto investitore quale vuole apparire, possedeva evidentemente una conoscenza approfondita del mercato finanziario come peraltro da lui stesso espressamente riconosciuto all'atto della stipula del "contratto quadro" laddove dichiarava di *"possedere una specifica competenza ed esperienza nel settore delle contrattazioni su titoli e/o valute e delle contrattazioni aventi per oggetto strumenti finanziari"* e come altresì evincibile dall'importo degli interessi concordati in relazione ai titoli di cui si discute, pari al 6,25 %, indicativo -com'è noto- di un correlativo indice di rischio elevato di perdita del capitale. Senza considerare poi che risulta dalla stessa documentazione prodotta dalla Banca (cfr. all.1 al fascicolo di primo grado) la volontà dell'appellante di non fornire informazioni alla Banca sulla rispettiva situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, nonostante richiesto in adempimento degli obblighi informativi passivi. A completamento dell'argomento, deve infine evidenziarsi che l'attore non risulta nemmeno aver fornito la prova a riguardo del fatto che, proprio in funzione delle rispettive competenze nella materia finanziaria, avrebbe indirizzato i suoi risparmi verso altre forme di investimento mobiliare laddove posto a conoscenza della natura altamente speculativa del titolo che andava acquistando, donde eventualmente la prova - si ribadisce, non fornita- del nesso di causalità diretta tra la violazione degli obblighi informativi da parte della Banca e danno patito.

Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta il mancato accertamento della sussistenza di conflitto di interessi nell'operazione contestata. La doglianza è infondata. Affinché sussista il prospettato conflitto è necessario che venga fornita la prova (questa volta da parte di chi lo invoca) dell'interesse dell'intermediario a trasferire sul cliente i rischi connessi all'andamento del titolo. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, di tale prova in atti non vi è traccia perché il contratto di cui si

discute risultava stipulato con la Banca 121 che a tale epoca (3.12.2001) non versava in alcuna situazione di conflitto d'interessi essendo stata assorbita da MPS (che, per come affermato dallo stesso attore, aveva una minima partecipazione nell'attività di collocamento delle obbligazioni Parmalat) solo nel 2002, né risulta che i titoli fossero stati venduti dall'intermediario in contropartita diretta poiché già presenti nel rispettivo portafoglio. Il motivo va quindi disatteso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P Q M

La Corte di Appello, seconda sezione civile, decidendo sull'appello proposto da [redacted] con atto di citazione del 29.4.2008 contro MPS s.p.a., lo rigetta e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, che si liquidano in euro 6.582,90, di cui euro 2.500,00 per diritti, euro 4.000,00 per onorari, euro 82,90 per spese, oltre iva, cap e rimborso forfetario come per legge.

Lecce, 8.3.2011

Il Consigliere est

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Rosario DE VITO

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

il 9 MAG 2011

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Maria Rosario DE VITO)

CORTE DI APPELLO DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti e copia conforme all'originale che si esibisce in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Stefano SAN MARTINO & BENCI

Lecce, 6 GIU. 2011



IL CANCELLIERE

Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.

Autentica al suo originale F. To

6 GIU. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Maria Rosario DE VITO)

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Maria Rosario DE VITO)

